

**REGOLAMENTO (CE) N. 2526/97 DELLA COMMISSIONE**  
del 16 dicembre 1997

**che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel primo semestre 1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a) e 709,

considerando che l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che la Commissione pubblica i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità; che tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il primo semestre 1998 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

regolamento (CEE) n. 2454/93, applicabili dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 sono i seguenti:

— Belgio	3,25 %
— Danimarca	3,57 %
— Germania	3,16 %
— Grecia	11,41 %
— Spagna	5,63 %
— Francia	3,39 %
— Irlanda	5,94 %
— Italia	7,04 %
— Lussemburgo	3,25 %
— Paesi Bassi	3,13 %
— Austria	3,37 %
— Portogallo	6,52 %
— Finlandia	3,07 %
— Svezia	4,32 %
— Regno Unito	6,37 %

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi di interesse compensatori annui di cui agli articoli 589, paragrafo 4, lettera a) e 709 paragrafo 3, lettera a) del

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.